

## Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

Il presente contributo trae spunto da una recente sentenza della Corte di cassazione (civile, sezione lavoro, 16 marzo 2016, n. 5220) che ha deciso in ordine alla pretesa di alcuni collaboratori ed esperti linguistici (CEL), che avevano stipulato vari contratti a tempo determinato col medesimo Ateneo, di vedersi riconoscere l'inquadramento a tempo indeterminato. Il Giudice del lavoro in primo grado aveva riconosciuto l'illegittimità del comportamento dell'Ateneo, responsabile di aver reiterato i rapporti di lavoro in presenza di esigenze stabili e non temporanee. I lavoratori avevano anche lamentato una ingiustificata disparità di trattamento, economico e normativo, derivante dal rapporto a tempo determinato. La Corte di Appello, in secondo grado, aveva invece ritenuto legittimo il comportamento dell'Ateneo, rispettoso del quadro normativo specifico <sup>[1]</sup>.

La Corte di cassazione, rievocando un precedente recente <sup>[2]</sup>, ha ribadito che l'instaurazione di rapporti di lavoro da parte delle università con collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, anziché a tempo indeterminato, pure in assenza di esigenze temporanee, a norma del *D.L. 21 aprile 1995, n. 120, art. 4*, convertito in *L. 21 giugno 1995, n. 236*, **non comporta la conversione** del primo nel secondo, ai sensi della *L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 2* e poi del *D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 5*, poiché del *D.L. n. 120 del 1995, art. 4*, nel prevedere che i vincoli di compatibilità con le risorse disponibili nei bilanci e di selezione pubblica con modalità disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti, ossia criteri di efficiente impiego delle finanze pubbliche e di garanzia di imparziale valutazione meritocratica, rispondenti al principio di "buon andamento e imparzialità dell'amministrazione" (ai sensi dell'*art. 97 Cost.*, comma 2), esclude tale conseguenza per la palese non omogeneità dei suddetti rapporti di lavoro con quelli di lavoro privato. La Corte, senza discostarsi dai numerosi precedenti in materia, ha poi confermato che il trattamento normativo speciale stabilito dalla Legge in favore dei CEL ex lettori di madre lingua straniera non sia estensibile ai CEL non ex lettori e che l'invocazione della sostanziale omogeneità di prestazione non è idonea a determinare l'omogeneità normativa. Tanto vale anche ai fini dell'applicazione della norma introdotta dalla Legge Gelmini <sup>[3]</sup>.

Per le doglianze di ordine meramente economico, la Corte ha respinto la tesi dei lavoratori e ha escluso nella fattispecie l'applicabilità del trattamento dei ricercatori confermati a tempo definito per le medesime ragioni già indicate e cioè che la normativa del 2004 <sup>[4]</sup> riguarda esclusivamente i collaboratori esperti linguistici assunti dalle università interessate quali lettori di madre lingua straniera (categoria nella quale non risultano essere ricomprendibili i ricorrenti).

Corte ha già avuto modo di precisare (Cass. Sez. Lav. n. 14705 del 5/7/2011) che "in tema di rapporti di lavoro dei lettori di lingua straniera, di cui al *D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28*, del *D.L. n. 120 del 1995, art. 4, comma 2*, convertito, con modificazioni, nella *L. n. 236 del 1995*, nel consentire l'assunzione del collaboratore linguistico con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato, ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato, ha individuato come destinatari prioritari di tali assunzioni coloro che già erano titolari dei contratti di cui al citato art. 28, ai quali è stata garantita la conservazione dei diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti ma non anche l'esercizio della funzione docente, rimanendo limitata l'equiparazione ai ricercatori confermati a tempo definito, ai sensi del *D.L. n. 2 del 2004, art. 1*, convertito con modificazioni nella *L. n. 63 del 2004*, ai soli fini economici <sup>[5]</sup>. Conseguenza diretta di tale impostazione è il

rigetto della domanda di risarcimento del danno da dequalificazione, per l'omessa assegnazione alle funzioni di docente, attesa l'impossibilità giuridica di assegnare dette funzioni ai collaboratori ex lettori.

[1]

Trattasi della norma speciale disciplinante la materia in esame, vale a dire quella del *D.L. n. 120 del 1995, art. 4*, convertito con modificazioni nella *L. n. 236 del 1995*.

E' utile ricordare che, a seguito delle due sentenze del 30 maggio 1989 e del 2 agosto 1993, con cui la Corte di giustizia delle Comunità Europee ha dichiarato che la disciplina contenuta nel *D.P.R. n. 382 del 1980*, art. 28, comma 3 (nella parte in cui stabiliva che i contratti tra università e lettori di lingua straniera non potessero protrarsi oltre l'anno) era contraria all'art. 48 del Trattato CEE, è stata emanata una nuova normativa nazionale, inizialmente con una serie di decreti legge non convertiti e reiterati (a partire dal *D.L. 21 dicembre 1993, n. 530*) e poi con il *D.L. 21 aprile 1995, n. 120*, convertito con modificazioni nella *L. 21 giugno 1995, n. 236* (con la quale è stata conservata la validità degli atti e provvedimenti adottati e sono stati fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. non convertiti). Con questa disciplina si è stabilito che le Università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alla funzione da svolgere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero, per esigenze temporanee, con contratto a termine. In particolare, l'art. 4 ha così disposto:

1. *A decorrere dal 1 gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.*
2. *In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università, attraverso la contrattazione decentrata con le rappresentanze sindacali rappresentative dei collaboratori ed esperti linguistici.*
3. *L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Le università, nel caso in cui si avvalgano della facoltà di stipulare i contratti di cui al comma 2, hanno l'obbligo di assumere " prioritariamente i titolari dei contratti di cui al *D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382*, art. 28 in servizio nell'anno accademico 1993 -1994, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto. Il personale predetto, ove assunto ai sensi del presente comma, conserva i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti.*
4. *Le università procedono annualmente, sulla base di criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, alla verifica dell'attività svolta. La continuità del rapporto di lavoro è subordinata al giudizio sulla verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dai competenti organi accademici costituisce per l'università giustificato motivo di recesso.*
5. *Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28 è abrogato.*

[2]

Sentenza Cass. Sez. Lav. n. 21831 del 15/10/2014 Lavoro nella Giur., 2015, 3, 257 nota di BRESCIANI.

[3]

Art. 26 comma 3. *L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.*

[4]

D.L. 14/01/2004, n. 2 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 5 marzo 2004, n. 63

1. *In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall' articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 , è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente.*
2. *All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 10.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003,*

n. 350.

3. *Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

[5]

In dottrina: Caranta, La corte di cassazione ed i lettori di lingua straniera, ovvero, tutto è bene quello che finisce bene, in RCP, 2000, 4-5, 1088; Mastrangeli, Principio di libera circolazione nella Cee, lettori di lingua straniera e discriminazioni occulte, in RIDL, 1990, II, 328; Mascheroni, Zone grigie fra pubblico impiego e lavoro privato: la storia infinita dei lettori di lingue straniere nell'università, in DL, 1992, II, 309; Mastrangeli, Principio di libera circolazione nella Cee, lettori di lingua straniera e discriminazioni occulte, in RIDL, 1990, II, 328; Foglia, Sui lettori di lingua straniera: Corte costituzionale e Corte di giustizia Cee a confronto, in DL, 1989, II, 246; in giurisprudenza: Cass. 5 settembre 2005, n. 17759; Cass. 10 maggio 2005, n. 9737, in Mass, 2005, 694; Cass., 16 agosto 2004, n. 15931, in Mass., 2004; Cass., 23 marzo 2004, n. 5805; Cass. 11 novembre 2003, n. 16959, in Mass., 2003; Cass., Cass. 19 marzo 2003, n. 4051; Cass. 6 maggio 2002, n. 6641; Cass. 7 marzo 1997, n. 2065, in GC, 1997, 363; Pret. Bologna, 18 gennaio 1994, in RGL, 1995, 140; Corte Cost, 23 febbraio 1989, n. 55, in DL, 1989, II, 246. V. Navilli in Lavoro nelle p.a., fasc.2, 2006, pag. 458.